

AVVISO

REGOLAMENTO (UE) 2024/590 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 7 FEBBRAIO 2024 SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO, E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009

Roma, 28 marzo 2024 - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L del 20 febbraio 2024, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento e del Consiglio del 07 febbraio 2024 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che, abroga il Regolamento (UE) 1005/2009 e prevede all'art. 1 quanto riportato:

- norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché sul loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione, e in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Il citato Regolamento si applica:

- a) alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II del regolamento in questione, e ai loro isomeri, da sole o contenute in miscele;
- b) ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Per l'attuazione di quanto sopra descritto, la Commissione ha integrato nella banca dati TARIC, nuovi certificati di cui alla tabella seguente. L'operatore economico, al fine della corretta compilazione della dichiarazione doganale, deve indicare obbligatoriamente, sotto la propria responsabilità, uno dei seguenti codice documento:

Codice TARIC	Descrizione:
C701	Contenitore ricaricabile per sostanze che riducono lo strato di ozono (articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/590), accompagnato da una dichiarazione di conformità comprendente la prova delle modalità vincolanti per la restituzione dei contenitori ai fini della ricarica (articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/590)
Y784	Contenitori diversi da quelli soggetti ai divieti di importazione/esportazione di cui al regolamento (UE) 2024/590
Y785	Contenitore ricaricabile per sostanze che riducono lo strato di ozono (articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/590)



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Codice TARIC	Descrizione:
Y786	Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare come materia prima [articoli 6 e 13.1, lettera a) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera b) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
Y787	Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare come agenti di fabbricazione [articoli 7 e 13.1, lettera b) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera c) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
Y788	Esenzione dal divieto di utilizzo degli halon recuperati, riciclati o rigenerati per usi critici [cfr. articoli 9 e 13.1, lettera g) (importazione) e 14.1, lettera e) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590], con presentazione del certificato richiesto [articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/590]
Y789	Esenzione dal divieto per i prodotti e le apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento dipende da halon [cfr. articolo 13.1, lettera h) (importazione) e articolo 14.1, lettera f) (esportazioni), del regolamento (UE) 2024/590]
Y790	Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione o alla rigenerazione [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera d), e articolo 13.1, lettera e) (importazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera i) (importazione)]
Y791	Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
Y792	Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
Y793	Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g)
Y794	Esenzione dal divieto di esportazione per gli idroclorofluorocarburi vergini o rigenerati (articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2024/590
Y795	Merci importate in relazione alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2024/590, relativo alla produzione di trifluorometano, come sottoprodotto
Y796	Contenitori etichettati a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/590 e contenenti le sostanze che riducono lo strato di ozono per gli



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Codice TARIC	Descrizione:
	usi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 del regolamento (UE) 2024/590
Y797	Numero di identificazione del sistema di rilascio delle licenze quale definito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a)
Y798	Dichiarazione della massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono, se incluse in prodotti e apparecchiature
Y799	Massa netta delle ODS moltiplicata per l'ODP della o delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se inclusa in prodotti e apparecchiature

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2024/590 di cui al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R0590>.